

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Commissario Straordinario

OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 38 bis, L.R. n. 31/1998 - Funzionari di categoria D. Individuazione dei candidati prescelti ex art. 5 dell'Avviso.

Il Commissario Straordinario

DETERMINA

- 1) Sono approvati gli elenchi di cui agli allegati "A", "B", "C" e "D" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dell'Avviso di cui alla determinazione n. 731 in data 18 febbraio 2020, sono individuati i funzionari prescelti, nel rispetto delle prescritte valutazioni dei singoli curricula, di cui all'allegato "E", che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) È dato mandato al Servizio Amministrativo Personale e Contenzioso per gli atti di competenza.
- 4) Alla relativa spesa si farà fronte con imputazione sui competenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2020 nei quali esiste adeguata disponibilità e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, con mandato specifico al Servizio Bilancio e Contabilità per curarne gli adempimenti relativi.
- 5) Del presente provvedimento sarà data informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Motivazione

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 37/37 del 19 settembre 2019 e n. 17/27 del 1 aprile 2020 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario dell'Agenzia ARGEA con l'attribuzione in via temporanea dei compiti di cui all'art. 30 "Direttore generale" della legge regionale 8 agosto 2006. N. 13;

VISTA la propria Determinazione n. 731 del 18 febbraio 2020 con cui è stato approvato l'Avviso di mobilità in oggetto ed in particolare l'art. 5 con cui si dispone che "L'individuazione dei candidati prescelti avverrà con provvedimento del Commissario Straordinario previa valutazione del curriculum effettuata da una Commissione di tre

Gestione Commissariale

componenti in relazione alla esperienza professionale e dei titoli culturali e formativi dei candidati,..." sulla base delle previsioni di cui all'art. 6 del menzionato Avviso;

VISTA la propria Determinazione n. 1596 del 20 aprile 2020 di nomina della Commissione ex art. 5 dell'Avviso di cui sopra e rilevato che la medesima è stata incaricata – oltre che della prescritta valutazione dei titoli – anche della verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti di ammissione degli aspiranti;

RITENUTO che sono attribuiti alla competenza esclusiva del Commissario straordinario/Direttore Generale le valutazioni finali sulla legittimità dell'intero procedimento attinente la avviata mobilità, peraltro nel pieno rispetto della previsione del ripetuto art. 5 dell'Avviso;

VISTI i verbali della Commissione trasmessi con nota n. 32187 del 5 maggio 2020 e successiva integrazione trasmessa con nota n. 33307 del 8 maggio scorso da cui si rileva che sono stati ammessi e quindi effettuate le valutazioni dei curricula i seguenti aspiranti:

- n. 7 funzionari in materia amministrativo/contabile, come dall'allegata tabella "A",
- n. 2 funzionari in materie agrarie, come dall'allegata tabella "B",
- n. 2 funzionari in materie tecnico/ingegneristiche, come dall'allegata tabella "C";

RILEVATO che la Commissione ha dichiarato, nel verbale n. 2 del 4 maggio scorso - confermato nel successivo verbale n. 4 del 8 maggio, in sede del richiesto riesame - letteralmente "... si decide di escludere la domanda del signor [REDACTED] dalla presente procedura.", e ciò nell'ambito dell'attività *delegata ex* determinazione n.1596/2020, finalizzata alla verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti di ammissione degli aspiranti e non nell'ambito dell'attività di valutazione dei titoli ex art. 5 dell'Avviso;

ACCERTATO che il signor [REDACTED] è da identificarsi nell'aspirante dr. [REDACTED], nato il [REDACTED], la cui manifestazione di interesse è stata correttamente inoltrata nei termini per la copertura del profilo di funzionario amministrativo/contabile e che la disposta esclusione viene motivata dalla "...*mancata allegazione di un documento valido...*" cioè del nullaosta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza;

Gestione Commissariale

ACCERTATO ulteriormente che il dr. [REDACTED] ha correttamente allegato il nullaosta preventivo rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, come contrariamente indicato dalla Commissione nel verbale n. 2 in data 4 maggio 2020, la quale definisce materialmente "mancante" il documento presente agli atti, omettendo peraltro le attività di cui all'art 6 della legge n. 241/1990 (Soccorso istruttorio).

Nella specie, in ossequio al *principio di leale collaborazione* della p.a. con i soggetti destinatari dei procedimenti e degli effetti di questi si era in presenza di un potere/dovere di arricchire e/o completare il procedimento istruttorio di tutti quegli elementi necessari alla sua corretta conclusione.

La decisione di specificare/regolarizzare il documento prodotto avrebbe rappresentato una possibilità oggetto di doppia valutazione: da un lato avrebbe consentito di superare la supposta "irregolarità" che non avrebbe alterato la *par condicio* tra gli interessati, dall'altro avrebbe corrisposto anche ad una legittima aspettativa da parte del concorrente ad un comportamento *leale* del Responsabile del procedimento.

La scelta di non procedere nel senso appena specificato non si ritiene "correttamente" effettuata e non può essere motivata dalla qualificazione del documento come "mancante" in quanto rilasciato da rappresentante legale differente e per altra procedura.

Si sottolinea infatti che l'Avviso richiede, a pena di inammissibilità, "*il nullaosta preventivo della amministrazione di appartenenza*" e non del rappresentante legale al momento insediato e della specificazione dell'amministrazione destinataria.

Tale è la disciplina autonomamente stabilita nell'Avviso (bando) da questa Amministrazione.

Una chiara esplicitazione del *dovere* di soccorso e dei limiti di azione del responsabile del procedimento è rinvenibile nella pronuncia del Consiglio di stato (Sez. V, Sentenza 3 giugno 2010 n. 3486) che ha puntualizzato, proprio nell'ambito dei concorsi pubblici, "*il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati e il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento dei concorrenti mentre alla regolarizzazione documentale*

Gestione Commissariale

la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6 comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990 n. 241 (Consiglio di Stato, Sez VI, 5 dicembre 2005, n. 6958) Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, è stato tuttavia affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 29.10.1971, n. 964; sez. VI, 28.11.1975, n. 618; sez. VI, 30.10.1981, n. 599; sez. VI, 19.11.1984, n. 644; sez. VI, 4.2.1985, n. 40 e C.g.a.r.s., 20.12.1988, n. 810)."

Di analogo tenore la più recente Sentenza Tribunale Superiore delle Acque, Sentenza 31 gennaio 2012 n.13.

RITENUTO pertanto - data la fase del procedimento e la connessa urgenza di agire per rispettare i termini attinenti il riconoscimento dell'O.P.R. - di dover integrare l'Elenco di cui all'allegato "A" con l'ulteriore allegato "D", predisposto da *funzionario di scopo*, trasmesso con nota n. 33476 del 11 maggio 2020, e contenente la valutazione dei titoli - coerente con i criteri di valutazione dei titoli di tutti gli aspiranti ammessi e stabiliti dalla Commissione - relativa al curriculum del dr. [REDACTED], ex art. 6 dell'Avviso, al fine di definire il procedimento dell'art. 5 dello stesso Avviso con l'individuazione dei candidati prescelti e la conseguente immediata immissione in servizio;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Riferimenti normativi

Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione".

Gestione Commissariale

Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 *"Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna"*.

Statuto dell'Agenzia Regionale Argea Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del 21 marzo 2017

Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto in data 08/10/2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato:

- sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti;

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a:

- Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
- Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Temini e autorità cui è possibile ricorrere

I destinatari del provvedimento possono presentare:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;

Il Commissario Straordinario

Validità e sottoscrizione atti

Firmatario: MATTIONI PATRIZIA
Data: 11/05/2020 19:50:29 CEST